



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 5

DEL 10/02/2021

OGGETTO:PRESCRIZIONI E DIVIETI NEL PERIODO DI CARNEVALE 2021

IL SINDACO

Considerato che a far data dal 31.01.2020 su tutto il territorio nazionale è stato dichiarato lo stato emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del Coronavirus-19, confermata dal Ministro della salute con la dichiarazione dell'11 marzo 2020 che l'ha valutata come «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, via via prorogato e tuttora vigente fino al 30.04.2021, giusto decreto legge del 14/01/2021, n. 2.

Premesso che:

- il periodo che precede l'inizio della Quaresima sino al martedì grasso, che quest'anno decorre da giovedì 11 Febbraio sino a martedì 16 febbraio 2021, è tradizionalmente caratterizzato dalle manifestazioni carnevalesche, con le sfilate di carri allegorici nelle vie di questo centro abitato;
- il giorno 08.02.2021, si è tenuta una riunione in teleconferenza con il Prefetto e il Questore dove, in previsione dell'approssimarsi del periodo del Carnevale, si è discusso delle opportune misure da adottare a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché delle misure per il contenimento e la prevenzione del possibile contagio da Covid-19 a tutela della salute pubblica, in considerazione del fatto che, nonostante la manifestazione sia stata annullata per ovvie ragioni dettate dalla pandemia in atto, nel periodo notoriamente dedicato ai festeggiamenti potrebbero verificarsi comportamenti non appropriati rispetto alle esigenze tutelate dalla normativa anti Covid-19;
- sotto le strette direttive del Prefetto e del Questore è stata, quindi, condivisa la necessità di assicurare il rigoroso rispetto delle misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 anche prevenendo il formarsi di assembramenti nei giorni coincidenti con il Carnevale e fino alla domenica della festa della Pentolaccia, che quest'anno cade il giorno 21.02.2021.

Ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica e urbana impartendo prescrizioni a carattere generale - anche a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L., relative in particolare al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, e alla detenzione di bottiglie e contenitori in vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a persone, beni pubblici e privati.

Ritenuto per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di adottare misure atte a evitare o contenere episodi che in ragione e a causa di abuso di alcool, possono dar luogo non solo al danneggiamento del patrimonio pubblico e privato e/o a specifiche situazioni di minaccia all'incolumità pubblica, ma anche e soprattutto in questo contesto pandemico, alla sicurezza ed alla salute pubblica per violazione delle misure di distanziamento interpersonale essendo altamente probabili il formarsi di assembramenti e il mancato rispetto dell'uso della mascherina e delle altre speciali disposizioni di sicurezza.

Considerato che il DPCM del 14/01/2021, art. 1, comma 10, lett. gg, dispone il divieto per i pubblici esercizi e altri soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25), di vendere dopo le ore 18, cibi, bevande e alcolici da asporto.

Ritenuto di dover per le ragioni di massima tutela della salute e dell'incolumità pubblica sopra espresse, oltre che per coerenza, uniformità e quindi maggiore efficacia delle misure di precauzione, di dover estendere il divieto di vendita di bevande alcoliche anche alle attività commerciali quali negozi di generi alimentari e qualsiasi attività che venda tali prodotti.

Visti:

- l'articolo 54, commi 4 e 4 bis, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o determinando lo scadimento della qualità urbana;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

-l'articolo 50 del T.U.E.L. adottato con D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 contenente "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (...);

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.L. 20/02/2017 n° 14, convertito con modificazioni con Legge 18/04/2017 n° 48 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*".

Visto lo statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, e fermo restando il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00:

1. dalle ore 18:00 nelle giornate comprese tra giovedì 11 Febbraio e martedì 16 Febbraio 2021, e nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021 (c.d. Pentolaccia), è vietata la vendita di bevande alcoliche per tutti i pubblici esercizi e tutte le attività commerciali presenti nel territorio comunale, comprese le frazioni;
2. nelle stesse giornate ai pubblici esercizi è sempre vietato:
 - produrre qualunque tipo di musica filodiffusa, con deejay o dal vivo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - l'intrattenimento musicale con deejay o dal vivo all'interno dei propri locali;
 - resta consentita l'attività di allietamento e intrattenimento con la c.d. filodiffusione della musica all'interno dei locali nei limiti, specie acustici, previsti dalla normativa vigente, in modo da consentire il dialogo tra gli avventori.

3. Dopo le ore 18, sono vietati il consumo e la detenzione di cibi, bevande e alcolici nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale.
4. Sono vietati il porto e la detenzione di bottiglie, contenitori di vetro nonché di lattine in metallo e bottiglie di plastica, o di qualsiasi altro contenitore detenuti ai fini del consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale.
5. Tutti i pubblici esercizi (bar ristoranti pub ecc) sono tenuti ad affiggere sulla porta di ingresso un cartello indicante la capienza massima di persone ammesse contemporaneamente all'interno dei locali.
6. E' vietata la permanenza in piedi dei clienti dei pubblici esercizi, dinanzi e in prossimità degli spazi antistanti i medesimi locali, mentre consumano bevande o alimenti sia che siano essi in attesa che si renda disponibile un tavolo.
7. Tutti i pubblici esercizi (bar ristoranti pub ecc) sono tenuti a verificare il puntuale rispetto dei limiti di capienza, del divieto di sostare in piedi negli spazi adiacenti i locali, del distanziamento interpersonale, dell'uso della mascherina e di ogni altra misura di precauzione prevista dalla normativa vigente (numero di avventori seduti al tavolo, igienizzazione delle mani ecc.)
8. In tutto il territorio comunale nelle stesse giornate di cui al precedente punto 1., è sempre vietato riunirsi e intrattenersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico diffondendo musica con qualsiasi mezzo.
9. In tutto il territorio comunale nelle stesse giornate di cui al precedente punto 1, è inoltre disposta a partire dalle ore 18:00, la chiusura dei locali dei distributori automatici (c.d. H24).
10. L'asporto di bevande non alcoliche nelle ore consentite, dovrà avvenire in bicchieri monouso biodegradabili o di carta.

DEMANDA

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Responsabile del Comando di Polizia Locale ai fini della sua applicazione.

AVVERTE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

TRASMETTE

La presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari in adesione ai principi della Legge n° 48/2017, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 10/02/2021

Il Sindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005